

Codice A1618A

D.D. 27 dicembre 2022, n. 851

**L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto in terreni boscati nel Comune di Monforte d'Alba (CN), in località Salicetti - Proponente: Vigin S.s.a. (P. IVA 03766650042) - Istanza di autorizzazione in sanatoria.**



**ATTO DD 851/A1618A/2022**

**DEL 27/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto in terreni boscati nel Comune di Monforte d'Alba (CN), in località Salicetti - Proponente: Vigin S.s.a. (P. IVA 03766650042) – Istanza di autorizzazione in sanatoria.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 06/06/2022 (Prot. n. 69347) al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni delle Colline di Langa e del Barolo, la ditta Vigin S.s.a. ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo in sanatoria nel Comune di Monforte d'Alba (loc. Salicetti), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT al F. 6, mappali nn. 133, 134, 135, 136, 137;

- l'intervento oggetto dell'attuale istanza di sanatoria comporta la realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie pari a 10.306 mq, interamente boscati; il volume di movimento terra è pari a 7.250 mc (comprensivi di scavi e riporti);

- precedentemente, con Provvedimento unico del medesimo SUAP n. 160/2019 era stata autorizzata un'istanza di trasformazione di superficie boscata in vigneto sui terreni censiti a NCT al F. 6, mappali nn. 133, 134, 135, 186, 137, anche sulla base del Parere autorizzativo favorevole con prescrizioni relativo alla L.r. 45/1989 formulato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B);

- la superficie autorizzata con il Provvedimento unico sopra citato era pari a 11.780 mq interamente boscati, dei quali 7.170 mq soggetti ad obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009, con movimenti terra pari a 13.000 mc (comprensivi di scavi e riporti);

- in data 24/08/2021 (Prot. n. 39432/A1816B) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) copia del Processo Verbale n. 46/2021 in data 20/08/2021 a carico dei Sigg.ri Ghisolfi Luciano (trasgressore) e Cabutti Alberto (obbligato in solido e legale rappresentante della ditta Vigin S.s.a.), relativo a violazioni della L.r. 45/1989 per lavori eseguiti in parziale difformità

rispetto a quanto autorizzato con il Provvedimento unico del SUAP sopra citato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 900,00;

- successivamente, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), con Determinazione Dirigenziale n. 3661 del 07/12/2021, ha intimato l'immediata sospensione dei lavori eventualmente ancora necessari, sui terreni di cui al P.V. 46/2021 ed ha richiesto la presentazione di un'istanza di autorizzazione ex L.r. 45/1989 in sanatoria, corredata della documentazione progettuale;

- a seguito di specifica richiesta da parte del proponente, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha concesso una proroga di 90 giorni nella consegna della documentazione, rispetto alla scadenza precedentemente fissata;

- l'importo della sanzione amministrativa precedentemente citata è stato pagato in data 14/09/2021.

Preso atto che:

- all'istanza di sanatoria sono stati allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:

> relazione tecnica

> relazione geologica

> documentazione fotografica

> progetto definitivo in sanatoria con tavole grafiche

> documentazione attestante il pagamento dei Diritti di istruttoria regionali;

- come indicato nella relazione tecnica relativa alla progettazione in sanatoria:

> è emerso come, a seguito di rilievo topografico di dettaglio, la superficie complessiva oggetto di trasformazione sia pari a 10.306 mq, di cui 9.456 mq interessati dall'impianto del vigneto e dalle relative capezzagne, mentre sono stati effettuati movimenti terra per complessivi 7.250 mq (comprensivi di scavi e riporti),

> è stato verificato un errore nelle numerazioni delle particelle catastali sugli estratti di mappa catastali per cui la particella n. 136 del F. 6 risultava erroneamente numerata come 186,

> a seguito opportuna segnalazione, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno provveduto alla correzione dell'errore, per cui nell'istanza di sanatoria compare correttamente il mappale n. 136;

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 21/11/2022 (ns. Prot. n. 143458) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che gli interventi previsti consistono essenzialmente in movimento terra tramite scavi e riporti, parzialmente in aree boscate, sistema di drenaggi profondi e regimazione superficiale, impianto di vigneto ed inerbimento, che risultano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico del versante, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- come indicato nella relazione tecnico-forestale relativa alla progettazione iniziale, l'intervento

prevede la trasformazione di 0,7170 ha boscati soggetti ad obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i., cui assolvere mediante il pagamento della somma di euro 12.099,40;

- l'importo della compensazione è stato correttamente pagato in data 27/09/2019, come da documentazione agli atti;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile in sanatoria l'intervento proposto con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- come già precedentemente indicato, la superficie boscata oggetto di trasformazione oggetto di compensazione è stata valutata in sede progettuale in 0,7170 ha di età superiore a 30 anni; pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, l'intervento di trasformazione boschiva in parola è soggetto agli obblighi di compensazione mediante pagamento della somma di euro 12.099,40, già versata, come precedentemente precisato.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta Vigin S.s.a. (nella persona del rappresentante legale, Sig. Cabutti Alberto), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie pari a 10.306 mq, tutti boscati (di cui 7.170 mq soggetti ad obbligo di compensazione); i movimenti terra sono pari a 7.250 mc (comprensivi di scavi e riporti); l'intervento è localizzato in località Salicetti, nel Comune di Monforte d'Alba, sui terreni censiti a NCT al F. 6, mappali nn. 133, 134, 135, 136, 137. Dovrà essere rispettato scrupolosamente il progetto allegato all'istanza in sanatoria che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto;
2. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee, che garantiscano l'inerbimento permanente delle interfile del vigneto;
3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, sia superficiale, che profonda, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
4. dovrà essere realizzata nella zona centrale dell'area (come da elaborato di progetto 4.10), definita come una capezzagna, una conformazione ad impluvio, rivestita con geojuta, ancorata in modo adeguato al terreno, prevedendo dei piccoli salti morfologici (che contribuiscono al rallentamento della velocità dell'acqua eventuale raccolta e smaltita verso l'impluvio esistente), in corrispondenza dei pozzetti realizzati;
5. dovrà essere mantenuta una fascia stabilmente inerbita nella zona di valle in riporto verso le zone ad impluvio esistenti. I riporti dovranno essere mantenuti stabilmente inerbiti e vegetati con essenze arbustive ed arboree autoctone, con buona capacità di radicamento (per garantirne la stabilità nel tempo);
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
3. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
2. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e

caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;

2. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;

3. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;

4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

4. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;

5. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

6. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

7. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

9. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

10. i lavori dovranno essere eseguiti entro **24 mesi** dalla data del Provvedimento Unico del SUAP, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Visto quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, l'intervento di trasformazione boschiva in parola è soggetto agli obblighi di compensazione, da assolvere mediante il pagamento di euro 12.099,40; come verificato in premessa, il pagamento risulta già effettuato dal proponente in data 27/09/2019.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previsti dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE  
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo